

INTRODUZIONE

L'oggetto della presente tesi è costituito dall'art. 384 c.p., che prevede due diverse cause di non punibilità: l'ipotesi del primo comma si fonda sulla "inesigibilità" di un comportamento diverso da parte del soggetto che, costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore, commetta alcuno tra una serie determinata di reati contro l'amministrazione della giustizia; si tratta dei reati di omessa denuncia o referto (artt. 361-365 c.p.), di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), di autocalunnia (art. 369 c.p.), di false informazioni al pubblico ministero (art. 371-*bis* c.p.), di false dichiarazioni al difensore (art. 371-*ter*), di falsa testimonianza, perizia o interpretazione (artt. 372-373 c.p.), di frode processuale (art. 374 c.p.) o di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'ipotesi del secondo comma, prevede, invece, la non punibilità di chi commetta i reati di false informazioni al pubblico ministero, false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione, se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o non avrebbe dovuto essere assunto come testimonia, perito, consulente tecnico o interprete, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. A tali ipotesi l'art. 21 della legge n. 63 del 2001 ha aggiunto quella relativa alla non punibilità del soggetto che "non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere".

Si tratta di due cause di non punibilità di diversa natura e struttura. Mentre la prima si fonda sul principio del “*nemo tenetur se detegere*” e sulla incoercibilità dello stato di necessità e degli affetti familiari, la seconda, invece, configura un caso di “difetto di tipicità” del fatto per mancanza di uno dei presupposti dei reati richiamati dal legislatore: si tratta di reati propri, che in tanto sussistono in quanto il soggetto agente sia legittimamente richiesto di fornire informazioni, assunto come testimone, perito, consulente tecnico, interprete o sia stato avvertito della facoltà di astenersi e proprio tale legittimità viene esclusa nei casi tipizzati dalla norma.

La non punibilità, dunque, dipende, in un caso dalla particolare motivazione che ha spinto il soggetto a commettere uno dei delitti delineati nell’art. 384 primo comma, nell’altro dal difetto di corrispondenza tra la fattispecie astratta e quella concreta.

Il concetto di non punibilità, sia pure non interpretandolo in senso stretto, presuppone l’esistenza di un fatto che sia riconducibile, quantomeno in astratto, ad una fattispecie incriminatrice, ma che poi, per motivi attinenti alla struttura del reato o ad una mera opportunità, non sia punito dall’ordinamento.

Ciò avviene soltanto nel primo comma dell’art. 384, in quanto nel secondo non viene descritto un fatto di reato scriminato dal diritto, ma viene stabilito un vero e proprio limite alle norme incriminatrici richiamate.

La causa di non punibilità prevista nel secondo comma deve essere ricondotta ad un momento antecedente rispetto al configurarsi del fatto di reato, in quanto non vi può essere alcuna informazione al

pubblico ministero, testimonianza, perizia, consulenza tecnica o interpretazione, che possa essere qualificata falsa, quando non sia stata assunta nelle forme prescritte dalle norme di procedura. Rinviano a queste per un quadro completo dei limiti di punibilità degli artt. 371-bis, 371-ter, 372, 373, in questa sede si cercherà di analizzare in maniera approfondita l'art. 384, allo scopo di avere un'idea sufficientemente definita della sua reale portata.

Capitolo I

ANALISI DELL' ART. 384 PRIMO COMMA C.P.

1. Natura giuridica ed elementi costitutivi dell'art. 384 co. 1 c.p.

La disposizione dell'art. 384 primo comma, prevede che: “Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378 non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore”.

Molto discussa è la natura giuridica della norma in questione. Secondo un primo orientamento avallato dalla dottrina maggioritaria l'art. 384 co. 1 configura una causa che esclude l'antigiuridicità del fatto¹, ed è proprio in quest'ottica che la scusante viene qualificata come una forma speciale dello stato di necessità ex art. 54 c.p.

Esiste tuttavia un diverso orientamento secondo il quale la norma configura una causa di esclusione della colpevolezza, che non si basa su un bilanciamento tra interessi in conflitto tra loro, ma sulla rilevanza che viene data da parte del legislatore alla situazione personale nella quale si trova l'agente, situazione che rende inesigibile

¹ In tal senso D. ZOTTA, *Casi di non punibilità*, in *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, a cura di F. COPPI, Torino, 1996, p. 534.

un comportamento conforme alla norma, senza escludere il disvalore oggettivo del fatto tipico².

Per quanto concerne il primo orientamento, il rapporto di specialità tra le due norme³ si basa sulla constatazione che entrambe fanno riferimento alla “forza incoercibile dello stato di necessità⁴”, delineato in via generale dall’art. 54, ed in via specifica dall’art. 384.

Tuttavia si ritiene che questa considerazione non sia sufficiente a spiegare la natura giuridica della scriminante in questione e che, pertanto, per potere accertare la validità della tesi maggioritaria, è opportuno considerare separatamente le due fattispecie.

In riferimento all’art. 54 possiamo affermare che la sua ratio viene frequentemente ricostruita su basi oggettive, e ciò risulta dai suoi stessi elementi, che sono: l’involontarietà della situazione di pericolo e la proporzione tra la lesione procurata e quella evitata. È quindi la struttura stessa della fattispecie delineata dall’art. 54 ad escludere che questa sia espressione del principio di inesigibilità⁵. Confrontando “la causa di non punibilità” prevista dall’art. 384, co. 1,

² Cfr. G. PIFFER, *I delitti contro l'amministrazione della giustizia : i delitti contro l'attività giudiziaria*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. MARINUCCI e E. DOLCINI, vol. IV, tomo I, Padova, 2005, p. 875.

³ L’idea che la disposizione dell’art. 384, primo comma sia un’ipotesi speciale dello stato di necessità è presente anche in dottrina. In questo caso però il ragionamento è opposto rispetto a quello cui fa riferimento la giurisprudenza: “la disposizione in commento prevede un’ipotesi speciale dello stato di necessità, disciplinata con norma che deroga a quella generale di cui all’art. 54, perché l’esimente in esame, a differenza dell’altra prevista dall’art. 54 è applicabile sebbene il pericolo sia stato volontariamente causato dal soggetto passivo e possa essere altrimenti evitato, ed a prescindere dalla valutazione della proporzione tra il fatto e il pericolo”.

⁴ Così D. ZOTTA, *Casi di non punibilità*, cit., p. 534.

⁵ Così D. ZOTTA, *Casi di non punibilità*, cit., p. 536.